



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 301 della seduta del 20/06/2025.

Oggetto: Modifiche ed Integrazioni alla D.G.R. n. 160 del 27 aprile 2017. Aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili della Giunta regionale.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: F.to Prof. Marcello Minenna

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) _____

Dirigente/i Generale/i: F.to Dott. Filippo De Cello

Dirigente di Settore: F.to Dott. Luca Buccafurri

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCILO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente		X
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° _____ del _____

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- sulla base della delega contenuta nell'art. 20, L. 124/2015, è stato emanato il D.Lgs. 174/2016, che ha approvato il "nuovo codice della giustizia contabile";
- in particolare, l'art. 138, D.Lgs. 174/2016, dispone che *"le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale"*. I titoli azionari e partecipativi sono annoverati tra i beni mobili per i quali esiste l'obbligo del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 20, lett. c), r.d. 827/1924;
- l'art.139, D.Lgs. 174/2016 prevede al comma 1 che "gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza" ed al comma 2 che "l'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente";
- la legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) all'art. 8 ha disposto che: *"I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità, della corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale in materia, ferme restando le responsabilità previste dal Codice civile"*;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 59 del 18/04/2024, ha dichiarato incostituzionale il predetto articolo 8, atteso che *"La disposizione regionale censurata, attribuendo autonomamente la qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale, nominati dal Presidente della Regione o dai rappresentanti nelle assemblee sociali, delle società partecipate dalla Regione Calabria, esula dalla competenza del legislatore regionale. Quest'ultimo può unicamente disciplinare l'assetto organizzativo interno della gestione ed eventualmente gli ambiti della delega, ma non può attribuire la qualifica di agente contabile invadendo la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «giurisdizione e norme processuali.»"*;

CONSIDERATO CHE:

- con D.G.R. n. 160 del 27 aprile 2017, la Giunta regionale ha dettato linee guida in ordine al deposito, alla parifica e alla trasmissione dei conti giudiziali – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, artt. 137 ss.;
- per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge regionale n. 22/2007, occorre provvedere alla nomina dell'agente contabile, consegnatario delle quote societarie e dei titoli azionari di proprietà regionale, ai fini della resa del conto secondo le previsioni del Codice della Giustizia Contabile;
- il decreto legislativo 19 Agosto 2016, n. 175, all'art. 9 disciplina la gestione delle partecipazioni pubbliche, e, in particolare, stabilisce che: *"...2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni"*;
- la giurisprudenza contabile ha precisato come il conto giudiziale sia *"una rappresentazione contabile della corretta o meno gestione di beni che possono consistere in denaro, beni mobili"*

o particolari beni mobili quali le partecipazioni azionarie affidati ad un soggetto, che assume la denominazione di agente contabile” e che “la funzione dell'agente contabile consegnatario di azioni, non è quella di un mero detentore” implicando l'esercizio di un'attività di gestione relativamente alle scelte proprie dell'ente” (Corte dei Conti, nella Sentenza 8/2019);

- nell'ipotesi di deposito dei titoli presso il Tesoriere regionale, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale contenuto nella sentenza della Corte dei Conti sopracitata, lo stesso è identificato quale "agente amministrativo consegnatario per debito di vigilanza" e, in qualità di mero detentore dei titoli azionari presso di lui depositati, espressamente escluso dalla resa del conto giudiziale;
- per la corretta individuazione dell'agente contabile, occorre tenere conto – anche alla luce della nota distinzione tra organi di indirizzo politico e attività gestionale – che, nell'ambito dell'articolazione organizzativa della giunta regionale, i Dipartimenti competenti per materia esercitano le funzioni di vigilanza sugli enti e sulle società controllate e partecipate dalla Regione Calabria;

RITENUTO:

- in considerazione delle sopra richiamate funzioni, di dover individuare i Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti per materia quali agenti contabili consegnatari delle quote societarie e dei titoli azionari di proprietà regionale ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. c), r.d. 827/24;
- di individuare il Dirigente *pro tempore* del Settore "Controllo contabile bilanci e rendiconti enti strumentali, aziende, agenzie, fondazioni e società" del Dipartimento Economia e Finanze, quale responsabile del procedimento della resa dei conti giudiziali ai sensi dell'art. 139, D.Lgs. 174/2016, nonché quale soggetto deputato ad effettuare la parifica dei conti giudiziali del consegnatario delle quote societarie e dei titoli azionari di proprietà regionale;
- di dover, conseguentemente, aggiornare l'anagrafe degli agenti contabili, di cui alla sopra richiamata D.G.R. n. 160/2017, integrandola con le designazioni effettuate con la presente deliberazione;

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore con delega all'economia e finanze, a voti unanimi,

DELIBERA

1. **DI INDIVIDUARE** i Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti per materia, in quanto Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle società regionali, quali agenti contabili consegnatari delle quote societarie e dei titoli azionari di proprietà regionale ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. c), r.d. 827/24;

2. **DI INDIVIDUARE** il Dirigente *pro tempore* del Settore "Controllo contabile bilanci e rendiconti enti strumentali, aziende, agenzie, fondazioni e società" del Dipartimento Economia e Finanze, quale responsabile del procedimento della resa dei conti giudiziali ai sensi dell'art. 139, D.Lgs. 174/2016,

nonché quale soggetto deputato ad effettuare la parifica dei conti giudiziali del consegnatario delle quote societarie e dei titoli azionari di proprietà regionale;

3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

4. **DI NOTIFICARE** la presente deliberazione alle strutture interessate e alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Calabria;

5. **DI DISPORRE**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Roberto OCCHIUTO